



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

**Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,
ufficio consultivo e Segreteria del
Consiglio Regionale Urbanistica**

tel. 091.7077297

pec:

dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:

tel. 091.7077982 - 091.7077831

urp.urbanistica@regione.sicilia.it

prot. n. 2417 del 17/02/2023

OGGETTO: Richiesta parere su applicazione art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e precedente art.22 l.r. n.71/78 nelle zone a verde agricolo del Comune di Roccamena.

Al Sindaco del Comune di Roccamena
protocollo@pec.comune.roccamena.pa.it

Con riferimento al quesito di codesto Comune, citato in oggetto, pervenuto con nota prot. 867 del 31/01/2023, trasmesso a mezzo pec e registrato al protocollo generale di questo Dipartimento dell'Urbanistica in data 01/02/2023 al n. 1625, si comunica che, così come chiarito con la Circolare n. 2/DRU/2012, pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento dell'Urbanistica (pti.regione.sicilia.it), nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 - parte prima del 01.6.2012, *"il riscontro alle richieste di parere è, e sarà, del tutto facoltativo e rimesso alla valutazione di questo dipartimento"*.

In merito alla questione posta, fermo restando la decisione in merito ai casi specifici in capo al Comune, questo Dipartimento ritiene di potere fornire talune osservazioni di carattere generale.

La legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss.mm.ii. con l'art. 37 rubricato *"Interventi produttivi nel verde agricolo"* disciplina le attività produttive nel verde agricolo.

Tale disposizione che ripropone, in parte, quanto disposto dall'art.22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71, oggi abrogata, al comma 2 prevede, che al fine del rilascio dei permessi di costruire, siano rispettate talune condizioni (rapporto di copertura, distacchi tra i fabbricati, distacchi dai cigli stradali, parcheggi, rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n.78, distanze dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche).

In particolare, la norma fa riferimento al rapporto di copertura e non all'indice di fabbricabilità, come previsto invece per le abitazioni nei limiti massimi di 0,03 mc/mq ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.

In merito alla questione posta da codesto Comune, inerente al rispetto dei limiti e delle prescrizioni normative in deroga ai parametri edilizi previsti nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico comunale, cospicua giurisprudenza ha, negli anni, prospettato due opposte soluzioni alternative. L'una stabilendo che *"per quanto non espressamente disciplinato*

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it

Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.

dalla norma speciale, non possono che applicarsi le disposizioni generali e pertanto devono rispettarsi anche gli altri parametri stabiliti da ciascuno strumento urbanistico, ivi compresi i limiti di altezza “ (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana parere n. 562 del 19/10/1993) e l'altra secondo la quale l'art.22 della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71 (oggi art. 37 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e successive modificazioni) “ si applica senza limitazione temporale sia ai piani di fabbricazione che ai piani regolatori generali ed è immediatamente operativo, implicando un effetto abrogativo su atti normativi di pari rango o di rango inferiore “ (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 2 ottobre 1997, n. 370).

Inoltre, appare opportuno fare riferimento all'Ordinanza TAR n. 420 del 05/07/2022 e al Decreto Presidenziale del CGA per la Regione Siciliana n. 281 del 08/07/2022 riguardanti la questione in argomento su un ricorso contro codesto Comune.

Fermo restando tutto quanto sopra, si ritiene che il legislatore regionale non avendo previsto limiti di altezza nelle zone agricole, sia nel testo dell'art. 22 l.r. n. 71/1978 che nel testo attualmente vigente di cui all'art. 37 l.r. n. 19/2020, abbia sostanzialmente rimesso all'Ente locale la individuazione di detti limiti e le possibili deroghe, da verificare alla luce del tipo di attività proposta, valutando nel merito dei progetti presentati, di modo che siano adeguati e funzionali all'impianto produttivo di cui fanno parte.

Si rappresenta, infine, che considerata la problematica di ordine generale, già a conoscenza di questo Dipartimento, lo stesso ha ritenuto di inserire nel D.D.L. “Disposizioni in materia edilizia e urbanistica”, già depositato presso la Segreteria di Giunta Regionale per i successivi provvedimenti di competenza, la modifica all'articolo 37 in argomento, che consentirà la realizzazione di impianti produttivi per la conservazione di prodotti agricoli, secondo le disposizioni normative che, come specificato nella modifica proposta, prevarranno sulle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali.

La Dirigente del Servizio
Arch. Silvia Casuccio



Il Dirigente Generale
Arch. Calogero Beringheli

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso “B”, Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, pec: dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Orario e giorni di ricevimento: lunedì 9,00 - 13,00; mercoledì 15,00 - 17,00; venerdì 9,00 - 12,00.